

REP. N. 4569  
DEL 29 MAG. 2013



REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10

"VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (V)

C.F. E P. IVA 02799490277

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DA  
ESPLETARSI AI SENSI DELL'ART. 7 - 6° CO.**

**DEL D. L.VO 30.03.01 N. 165.**

In data 24 MAG. 2013 ..... presso la sede dell'Azienda Unità Locale  
Socio Sanitaria n.10 "Veneto Orientale" (leggasi in seguito più brevemente  
A.U.L.S.S. n. 10) con sede in San Donà di Piave (VE), a seguito della  
deliberazione del Direttore Generale n. 269 del 17.05.2013

T R A

l' A.U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale" rappresentata dal Direttore dell'Unità  
Operativa Complessa Personale dott. TONETTO Lorenzo, nato a San Donà di  
Piave il 15.11.1951, C.F. TNTLNZ51S15H823Q a ciò delegato dal Direttore  
Generale con la richiamata deliberazione n. 269/13

E

il dr. FIORUCCI Federico nato a Perugia il 29.03.1979 ed ivi residente in  
via delle Mimose n. 19 - C.F. FRCFRC79C29G478P

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. L'attività disciplinata dal presente contratto è effettuata ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 7 - 6° comma, del D. L.vo 30.03.01 n. 165;
2. Il dr. Fiorucci, in qualità di medico veterinario, si impegna ad

effettuare una collaborazione professionale per la realizzazione delle attività connesse al progetto regionale "guadagnare in salute"; l'incarico si svolgerà nell'arco del periodo intercorrente tra il 27.05.2013 ed il 30.06.2013.

Il dr. Fiorucci svolge la propria attività professionale in autonomia e in accordo con gli indirizzi del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell' A.U.L.S.S. n.10.

**3.** Il compenso per l'incarico in questione viene stabilito in complessivi € 5.135,00 (cinquemilacentotrentacinque/00), onnicomprensivo di eventuali oneri accessori a proprio carico tra i quali il rimborso spese viaggio.

L' A.U.L.S.S. n. 10 garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, mentre restanti oneri assicurativi saranno a carico del collaboratore.

A scadenza del periodo contrattuale, il dr. Fiorucci dovrà presentare una relazione sull'attività espletata, nonché relativa notula.

La corresponsione del compenso sarà effettuata in seguito a visto autorizzativo da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell' A.U.L.S.S. n.10.

**4.** Il presente contratto potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti mediante preavviso di almeno 10 giorni a mezzo lettera raccomandata A.R..

Al collaboratore che non rispetti detto termine sarà applicata una penale dell'importo di € 51,65= (cinquantuno/65) per ogni giorno di mancato preavviso, salva la facoltà dell'Azienda di rinunciare su indicazione del



Direttore del Dipartimento di Prevenzione.

5. Le parti dichiarano che il presente contratto ha natura occasionale e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

6. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

7. La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle parti sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

8. Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

9. Il dr. Fiorucci prende atto che, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss., i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLABORATORE

- Dr. Federico FIORUCCI -

IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA  
RISORSE UMANE

-Dott. Lorenzo TONETTO-

